

COMUNE DI



MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA N. 30 DEL 31/10/2020

Oggetto : FESTIVITA' DI OGNISSANTIE E COMMEMORAZIONE DEFUNTI . 31/10/2020 – 2/11/2020.

I L S I N D A C O

VISTA la propria Ordinanza n. 27 del 23 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'afflusso delle persone nel cimitero comunale in occasione delle prossime festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, al fine di attuare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 ;

ORDINA

Art.1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, all'interno della sede del Cimitero comunale l'accesso delle persone che si recheranno presso i loculi e le tombe dei propri cari defunti, dovrà avvenire in maniera ordinata senza alcun assembramento .
2. Le disposizioni e le misure di prevenzione di cui alla Ordinanza di questo Comune n. 27/2020 sono confermate e da osservare in modo pedissequo.
3. In particolare si ricorda che è fatto obbligo a tutte le persone di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in

cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; inoltre, è disposto l'obbligo, su tutto il territorio del Comune di Micigliano, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell'Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;

4. È vietato ogni assembramento di persone. Di conseguenza è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
5. L'utilizzo delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Salvo che il fatto riscontrato non costituisca più grave reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

Inoltre, ordina la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoto;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano per 15 giorni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con

n. 470 dal 31/10/2020

al 15/11/2020

Micigliano, li 31/10/2020

Il Sindaco

F.TO IL SINDACO
Emiliano SALVATI

